

# NEWS

## VALIDITA' DEGLI ATTESTATI

**L'art.103 comma 2 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020, durante la conversione in Legge nr. 27 del 24/04/2020, ha allungato i termini di validità degli attestati a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza:**

***“Tutti i certificati, attestati,.....in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”***

### **GRUPPO WHATSAPP IN BROADCAST**

E' in funzione il sistema di messaggistica tramite whatsapp dell'Ente, che consente di ricevere comunicazioni relative ai corsi, e di utilità varia, in maniera molto più veloce, rispetto al sistema tradizionale.

Chi intendesse avvalersi di questa possibilità, è necessario che firmi l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (che Vi sarà inviata in caso di adesione), che dovrà essere recapitata all'Ente Scuola Edile tramite email: [info@entescuolaedile.ap.it](mailto:info@entescuolaedile.ap.it)

E' inoltre necessario memorizzare il nr. **351/9226556** per poter ricevere le comunicazioni.

**ENTE SCUOLA EDILE - CPT** PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

Sistema di gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015  
Accreditamento Regione Marche n° 584 del 16/10/2017

tel/fax 0736811218

[www.entescuolaedile.ap.it](http://www.entescuolaedile.ap.it)  
[info@entescuolaedile.ap.it](mailto:info@entescuolaedile.ap.it)

63100 ASCOLI PICENO - Via della Colonia, 4  
63900 FERMO - Via Girola Valtenna, 171

CF 80000690448  
SDI 5RUO82D



tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,» sono inserite le seguenti: «il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020».

All'articolo 101:

al comma 2, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, le parole: «dell'apprendimento nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apprendimento, nonché»;

al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 agosto», la parola: «D.P.R.», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «al 11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «all'11 luglio», le parole: «Legge 240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del 2010» e le parole: «di dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abilitazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni *database* e *software* allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020».

All'articolo 102:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «al decreto del Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al decreto del Ministro dell'uni-

versità e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007»;

al comma 2, le parole: «si abilitano» sono sostituite dalle seguenti: «sono abilitati»;

al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 2018»;

al comma 5, al secondo capoverso è premessa la seguente numerazione: «6.», le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,» e le parole: «legge 1 febbraio 2006, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

All'articolo 103:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. **Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.** La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al com-

